

FISCO D'IMPRESA

DS6901 Ires premiale, DS6901

**Ires premiale,
non esistono,
oggi, regole sulla
documentazione
necessaria
per supportarne
la spettanza
e la fruizione**

Leone a pag. 20

Le regole attuative del decreto ministeriale dell'8 agosto non affrontano l'aspetto

Mini Ires senza documentazione

Al momento l'onere è lasciato alla libera interpretazione

DI FRANCESCO LEONE

Ires premiale senza regole ad hoc per la documentazione da allegare.

Non esistono, ad oggi, regole esplicite riguardo alla documentazione necessaria per supportare la spettanza e la fruizione dell'IREs premiale. Nel definire le regole attuative della disciplina agevolativa, il Decreto Ministeriale dell'8 agosto non affronta questo aspetto. È difficile immaginare che, per i futuri controlli, l'Agenzia delle Entrate possa fare affidamento unicamente sulla documentazione predisposta volontariamente dai beneficiari. Questo appare particolarmente improbabile per gli investimenti in beni 4.0 e 5.0, dove prevalgono aspetti di natura tecnica, relativamente ai quali si è fatto finora affidamento, con riguardo ai crediti d'imposta 4.0 e 5.0, sulle perizie e sulle attestazioni, obbligatorie, rilasciate da professionisti qualificati.

Relativamente agli investimenti effettuati nel 2025, non è stato esplicitato se la documentazione tecnica predisposta per il credito Transizione 4.0 e 5.0 sia valida anche ai fini dell'IREs premiale nonché se questa debba considerata obbligatoria ovvero facoltativa. Altro punto lasciato all'interpretazione dei consulenti è il caso in cui si fruisca dell'Ires premiale e non anche degli incentivi 4.0/5.0, così come relativamente agli investimenti che saranno effettuati nel 2026.

In linea con quanto stabilito dalla norma che istituisce l'agevolazione (art. 1, commi 436-444 della L. n. 207/2024),

il DM non prevede alcun rinvio generale alle discipline agevolative dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Di conseguenza, le norme relative a tali ultime discipline non sono parte integrante della disciplina agevolativa dell'Ires premiale. In quest'ultima, le discipline dei crediti d'imposta sono citate al solo fine di identificare gli investimenti rilevanti, il cui realizzo rappresenta una delle condizioni di accesso alla riduzione dell'aliquota IRES sul reddito 2025.

In particolare, i beni 4.0 sono identificati rinviando agli allegati A e B della L. n. 232/2016; quelli 5.0 tramite un richiamo ad alcuni specifici comma dell'art. 38 del D.L. n. 19/2024.

Il fatto che non si applichino, in via generale, le regole stabilite per i crediti d'imposta trova viene confermato all'art 5, comma 3 del DM che si premura di stabilire le principali caratteristiche che devono possedere i beni oggetto di investimento.

Nella relazione illustrativa al DM sono fornite alcune precisazioni. Si richiama, in particolare, la disciplina sia del credito d'imposta Transizione 4.0 (e, forse in modo improprio, quella degli iperammortamenti) sia quello Transizione 5.0, ma sempre e solo con riferimento alle caratteristiche tecniche degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione. Nessun cenno viene fatto ad altre regole. Ciò comporta la necessità di stabilire se esistano obblighi documentali specifici per i soggetti che intendono beneficiare dell'IREs premiale. Ad esempio, se è necessaria (o

meglio, obbligatoria) la perizia tecnica di interconnessione e, per i beni 5.0, anche le attestazioni energetiche. Nonché se tale documentazione deve rispettare i requisiti richiesti ai fini degli incentivi 4.0/5.0, ricordando - per completezza - che nella relazione si esclude che si debbano seguire le procedure informative o prenotative previste per detti ultimi incentivi. Nel caso in cui un'impresa cumuli l'IREs premiale con il credito d'imposta 4.0 e/o 5.0, sebbene non esista una regola predefinita, ai fini dei controlli potrebbe essere utilizzata la documentazione tecnica obbligatoria predisposta per fruire di tali incentivi. Tuttavia, ci sono casi privi di regole specifiche: i) relativamente gli investimenti del 2025 per i quali non si fruisca di uno dei crediti d'imposta citati. Questo caso potrebbe verificarsi, ad esempio, per coloro che non riusciranno a prenotare i fondi necessari per accedere al credito 4.0 nei prossimi mesi; ii) relativamente gli investimenti del 2026. Gli incentivi 4.0 e 5.0 sono in scadenza, e quindi, ad oggi, gli investimenti del 2026 (non prenotati entro il 31/12/2025) non saranno agevolati e non saranno quindi coperti da una documentazione



tecnica specifica preesistente da fornire in sede di controllo. A meno che detta documentazione non venga predisposta appositamente ai fini dell'IRES premiale, seppur ad oggi non sussista alcun obbligo specifico. Per individuare le regole sugli investimenti 2026 c'è ancora tempo. Nei prossimi mesi si inizierà a discutere della legge di bilancio per il 2026 che potrebbe integrare la normativa dell'Ires premiale, senza escludere anche in una proroga dei crediti d'imposta in scadenza (almeno relativamente al credito Transizione 4.0).

— © Riproduzione riservata — ■

DS6901



Non è stato esplicitato se la documentazione tecnica per il credito Transizione 4.0 e 5.0 sia valida anche ai fini dell'IRES premiale